



## CITTA' DI TORINO

DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI

AFC TORINO S.p.A.  
Divisione Servizi Cimiteriali  
Prot. n°/data: DSC/AMM/ 502  
Collegamento prot. n°/data DSC/AMM/ 06/03/13

Alle Società partecipate

Agli Enti Non Profit partecipati

Prot. 459/4.50.19-3

Torino, 06-03-2013

**Oggetto: Regolamento controlli interni – Reg. n. 361**

Comunico che il Consiglio Comunale di Torino ha approvato in data 11 Febbraio 2013, con deliberazione n. mecc. 201300286/049, il regolamento per la disciplina dei controlli interni previsto dal D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 7 Dicembre 2012 n. 213.

Il Capo III del regolamento disciplina il controllo sulle società partecipate non quotate.

Per Vostra opportuna conoscenza trasmetto stralcio del regolamento, riportante quanto previsto nel Capo III.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Dott. Renzo MORA

CITTA' DI TORINO  
*SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE*

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2013, esecutiva dal 25 febbraio 2013

**CAPO III - IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE**

**Articolo 13 - Soggetti del controllo**

1. I controlli sulle società partecipate non quotate sono effettuati dalla Direzione Partecipazioni comunali, dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali nonché dai Servizi della Città competenti per materia con riguardo ai servizi pubblici locali.
2. Per le società controllate l'Amministrazione definisce gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società secondo parametri quantitativi e qualitativi, sulla base dei quali vengono redatti il budget ed i piani pluriennali, poi trasmessi alla Direzione Partecipazioni. In particolare, nel caso di società miste, gli obiettivi devono essere definiti in coerenza con quanto previsto dagli atti delle gare finalizzate alla cessione di quote delle società stesse.
3. Per le altre società l'Amministrazione definisce gli obiettivi relativi alle finalità della propria partecipazione e verifica la coerenza agli stessi dei piani pluriennali e dei budget, poi trasmessi alla Direzione Partecipazioni.
4. Gli obiettivi ed i dati principali ricavati dai budget delle società partecipate sono riportati ed illustrati in apposita sezione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione della Città, ai sensi dell'articolo 170 comma 6 TUEL.

**Articolo 14 - Monitoraggio periodico**

1. La Direzione Partecipazioni procede al monitoraggio periodico sull'andamento della gestione delle società partecipate, anche come contributo alla verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, attraverso la raccolta di dati mensili, sulla base di parametri contabili ed extracontabili, relativi a parametri di natura gestionale, contabile ed extracontabile, quali, a titolo esemplificativo, posizione finanziaria netta, numero di dipendenti e costo del personale, fatturato, debiti/crediti verso la Città di Torino, e ricavabili da prospetti compilati dalle società e trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in esame.
2. I dati acquisiti sono poi rielaborati in un report di sintesi che viene messo a disposizione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai Capigruppo, dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.

3. Il monitoraggio consente di individuare la possibile presenza di situazioni di squilibrio economico-finanziario che possano avere effetti rilevanti sul bilancio della Città. La presenza di eventuali scostamenti viene segnalata e poi commentata con la società, concordando opportune azioni correttive.

#### **Articolo 15 - Situazioni infrannuali**

1. Le società partecipate inviano situazioni infrannuali (semestrali) che sono oggetto di lettura ed analisi critica, al fine di verificare e l'andamento della gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi definiti nel budget.
2. Ove si ravvisino scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, devono essere concordate idonee azioni correttive, sia in termini di individuazione delle linee guida che la società deve seguire per conformare la propria attività agli obiettivi assegnati, sia in termini di ridefinizione degli obiettivi, laddove risultino non più adeguati.

#### **Articolo 16 - Bilanci consuntivi**

1. I bilanci consuntivi delle società partecipate devono pervenire alla Città od alla Holding FCT entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. I dati di bilancio pervenuti vengono gestiti tramite apposito applicativo che ne garantisce l'archiviazione e l'elaborazione e che permette la produzione di apposita reportistica. Tale attività si conclude con la redazione di una relazione, in cui vengono presentati e commentati gli schemi di bilancio riclassificati, nonché evidenziate le eventuali criticità del bilancio. Si procede inoltre ad un confronto e ad un'analisi critica dei dati consuntivi con quelli del budget dello stesso anno.

#### **Articolo 17 - Report annuali**

1. Ogni anno, dopo la conclusione delle assemblee di approvazione del bilancio consuntivo, vengono predisposti dei report annuali in cui sono presentati i principali dati di bilancio con riferimento all'ultimo triennio e le relazioni predisposte dalla Direzione Partecipazioni relative a ciascun bilancio consuntivo.
2. I report annuali vengono messi a disposizione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai Capigruppo, dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.

#### **Articolo 18 - Bilancio consolidato**

1. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo il criterio della competenza economica. Il bilancio consolidato si riferisce alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio.
2. Le fasi necessarie per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino sono le seguenti:
  - I. armonizzazione dei bilanci sulla base del piano dei conti di Gruppo, al fine di renderli omogenei e confrontabili;
  - II. verifica dell'area di consolidamento;
  - III. raccolta dei dati di bilancio degli enti consolidati e della capogruppo Città di Torino (rendiconto, ed in

- particolare, prospetti di conto del patrimonio e di conto economico);
- IV. raccolta delle informazioni, alla cui verifica si è già provveduto nel corso dell'anno, relative ai rapporti intercompany tra l'ente locale e gli enti consolidati, nonché dei rapporti intercompany tra gli enti stessi. Le società e gli enti che rientrano nell'area di consolidamento devono fornire le informazioni relative ai rapporti intercompany attraverso la compilazione di un apposito prospetto, da consegnare unitamente al bilancio consuntivo entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione del bilancio consuntivo;
  - V. scritture di rettifica e di elisione dei rapporti intercompany e scritture di consolidamento;
  - VI. elaborazione degli schemi di bilancio consolidato;
  - VII. redazione della nota integrativa.

#### **Articolo 19 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali**

1. L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, ai sensi dell'articolo 81 Statuto della Città, rileva periodicamente attraverso sistema informativo il grado di attuazione degli obiettivi collegati agli impegni assunti nei contratti di servizio, comunque denominati, intercorrenti con le società e gli altri enti incaricati di gestire servizi pubblici e, in particolare, di quelli che concernono la qualità dei servizi. In relazione alla qualità dei servizi organizza monitoraggi ed analisi che rilevino tanto la qualità percepita, in termini di soddisfazione dei cittadini, quanto la qualità erogata, sulla base di parametri oggettivi, confrontabili sia nel tempo, sia tra gestori diversi.

2. L'Agenzia redige una relazione annuale nella quale vengono analizzati gli eventuali scostamenti e sono individuate possibili azioni correttive. L'Agenzia predispone inoltre analisi e relazioni più specifiche e con diversa periodicità su incarico della Conferenza dei Capigruppo.

#### **Articolo 20 - Altri controlli**

1. Gli obiettivi collegati agli impegni assunti nei contratti di servizio, comunque denominati, con le società e gli altri enti concessionari, con particolare considerazione della qualità dei servizi erogati, sono altresì oggetto di specifici controlli, che rispondono ai principi ed ai criteri di cui al Capo V, da parte dei Servizi comunali competenti per materia, con l'individuazione di azioni di riallineamento anche immediato o comunque a breve periodo. Gli obiettivi considerati sono quelli dettagliati nei singoli contratti; in mancanza e comunque in via interpretativa e integrativa, si osservano le finalità e si adottano gli strumenti previsti dagli indirizzi del Consiglio Comunale "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi" (deliberazione Consiglio Comunale 12 luglio 2010 - mecc. 2010 02177/002).

#### **Articolo 21 - Norma finale**

1. I principi e le metodologie di controllo del presente Capo possono essere applicati anche ai principali organismi non profit partecipati dalla Città anche ai fini della redazione del bilancio consolidato.